

REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4052/86⁽⁴⁾, le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1987, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1987 e che appare opportuno mantenerlo per il 1988 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che per l'insieme delle materie contenenti rame i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamento; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che conviene quindi mantenere nel 1988 per le esportazioni di ceneri e residui, nonché di cascami e rottami, di rame il sistema di contingentamento vigente nel 1987 a norma del regolamento (CEE) n. 4052/86;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione dei contingenti tra i paesi terzi;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di

semplificazione del regime del transito comunitario⁽⁵⁾, si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio del codice 7602 00 e di cascami e rottami di piombo del codice 7802 00 della nomenclatura combinata sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

- a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;
- b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla lettera a);
- c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;
- d) i paesi terzi di destinazione.

Articolo 2

Per il 1988 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.⁽²⁾ GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 38 dell'8. 2. 1987, pag. 20.